

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31-12-2008, n. 3532

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2008, proposto da:

R.M., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Brumana, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Gili in Torino, via Vela, 29;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

la Questura di Novara, in persona del Questore pro tempore;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura di Novara;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore della Provincia Novara, emesso in data 22.09.2008 e notificato in data 3.10.2008, n. Cat. X.1/2008/Div.Pol.Ant./M.P. che dispone il divieto per la sig.ra R. a fare ritorno nel Comune di Varallo Pombia senza l'autorizzazione del predetto ufficio per un periodo di anni tre, adducendo come motivazione che la signora R. non ha in detto Comune rapporti di parentela o lavorativi né altri leciti motivi per portarvisi se non per prostituirsi ai margini delle strade di quel Comune, creando problemi di igiene, ordine e sicurezza ed offendendo il comune senso del pudore, ritenendo così applicabile l'art. 1 e 2 della L. 1423/1956.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

#### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

che, con il ricorso indicato in epigrafe, la sig.ra R.M. ha impugnato il Decreto prot. Cat. X.1/2008/Div. Pol. Ant./M.P. datato 25.09.2008 con il quale il Questore della Provincia di Novara ha ordinato che "R.M. sia rimpatriata con F.V.O. dal Comune di Varallo Pombia (NO) al Comune di Milano, con l'obbligo di presentarsi a quell'Autorità di P.S. entro giorni uno dalla data di notifica del presente provvedimento.

Rilevato che il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: "Esaminata al fine dell'applicazione del provvedimento di rimpatrio con F.V.O., ai sensi della L. 1423/56 e successive modifiche, la posizione di R.M.... che in questi atti risulta sottoposta a indagini, in stato di arresto, per rapina e in stato di libertà, per violazione della legge sulle misure di prevenzione, già rimpatriata con F.V.O. dai comuni di Lonate Pozzolo (VA) e Boca (NO); Considerata la comunicazione del Comando Compagnia Carabinieri di Arona, dalla quale si rileva che alle ore 16.00 del giorno 14.07.2008 è stata identificata lungo la S.S. 336 della Malpensa all'incrocio con Via Sottomonte del Comune di Varallo Pombia, mentre esercitava la prostituzione; Posto che la stessa, nel momento della sua identificazione, stava gesticolando verso gli automobilisti in transito, mostrando le parti intime, al fine di adescarli e tale atteggiamento, atto ad attirare l'attenzione dei clienti con i quali si prostituiva sia pur in luoghi appartati ma comunque accessibili a chiunque, pone a rischio l'integrità fisica e morale dei minorenni; Atteso che anche se la prostituzione non costituisce reato, offende il comune senso del pudore e l'adescamento posto in essere sul ciglio della corsia di pertinenza veicolare origina, in modo particolare in condizioni di scarsa visibilità, un grave pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica; Visto che nel Comune di Varallo Pombia la predetta non ha residenza anagrafica, non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, non ha parenti in grado di assisterla, non ha fornito convincenti giustificazioni circa la sua presenza e ritenuto che esista il fondato convincimento che la stessa possa essere indotta a commettere atti illeciti; Ravvisata la necessità di allontanare R.M. dal Comune di Varallo Pombia; Letto l'art. 2 della L. 1423/56, modificato dall'art. 3 L. 327/88...";

Rilevato che con il primo motivo la ricorrente deduce "1. La legittimità della professione di prostituta, mentre con il secondo motivo deduce "2. Assenza di istruttoria da parte del Questore";

Ritenuta la fondatezza dei due motivi proposti - che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico giuridico - per le seguenti ragioni:

- La ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto l'attività di prostituzione non costituisce reato, pertanto il suo svolgimento non è sufficiente per ricondurla tra le categorie di cui agli artt. 1 e 2 della legge 1956 n. 1423. Inoltre, il giudizio di pericolosità formulato a suo carico dall'amministrazione non si fonda su un'adeguata istruttoria.

I motivi sono fondati.

In generale va osservato che l'ordine di rimpatrio mediante foglio di via obbligatorio può essere adottato quando ricorrono le condizioni previste dagli artt. 1 e 2 della legge 1956 n. 1423.

L'art. 1 prevede che "I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che

vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Mentre l'art. 2, comma 1, della legge 1956 n. 1423 dispone che "Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate".

Ne deriva che, ai fini dell'ordine di rimpatrio ex art. 2, comma 1, della legge 1956 n. 1423 nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 della medesima legge (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica.

Pertanto, il provvedimento di rimpatrio deve sia fare riferimento alle circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità dell'interessato ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 1956 n. 1423, sia indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l'appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica, ex art. 2 della legge n. 1956 n. 1423 (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 21 gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 7278).

In particolare, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrate in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 1956 n. 1423 (v., ex multis, TAR Veneto Venezia, sez. III, 1° giugno 2001 n. 1369).

Del resto, la prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo in relazione ai profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza e dell'irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; C.d.S., sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909; T.A.R. Campania Napoli, sez. v, 5 luglio 2006 n. 7278; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 maggio 2008 n. 4176).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato, da un lato, riferisce che la R. è stata sorpresa il giorno 14.07.2008, lungo la strada statale n. 336 della Malpensa, mentre esercitava la prostituzione "gesticolando verso gli automobilisti in transito, mostrando le parti intime al fine di adescarli", con la precisazione che l'interessata si prostituiva "in luoghi appartati ma comunque accessibili a chiunque", dall'altro, ritiene che tale atteggiamento "pone a rischio l'integrità fisica e morale dei minorenni".

Ne deriva che il Questore ha ricondotto la R. alla categoria di coloro "che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni".

Tuttavia tale valutazione non è sostenuta da una motivazione ragionevole.

Invero - come esattamente rilevato dalla ricorrente - la prostituzione non costituisce reato; inoltre, l'amministrazione fa riferimento ad un solo episodio di prostituzione, in sé insufficiente per ritenere che la persona sia dedita alla commissione di reati.

Infine, va osservato che le concrete modalità di svolgimento dell'attività, ossia adescando gli automobilisti lungo una strada, ma esercitando in "luoghi appartati" la prostituzione, non consentono di desumere, neppure in via solo indiziaria, la perpetrazione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni.

In altre parole, la riconduzione della R. nella categoria di cui all'art. 1, n. 3, della legge 1956 n. 1423, emergente dal contesto motivazionale dell'atto, non è supportata da alcun elemento di fatto, atteso che né l'attività in sé, né la categoria di persone verso le quali veniva compiuto l'adescamento, né le modalità di esercizio della prostituzione, consentono di configurare un pericolo per l'integrità fisica o morale dei minorenni.

Parimenti, non è supportato da logica motivazione ed appare del tutto generico il giudizio di pericolosità espresso a carico della R., come esattamente dedotto nel ricorso.

Difatti, il decreto impugnato si limita ad affermare che l'attività di adescamento era posta in essere lungo il ciglio della strada e da ciò desume, anche per "le condizioni di scarsa visibilità", un grave pericolo per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica.

Si tratta di affermazioni, da un lato, del tutto generiche ed apodittiche, perché prive di elementi di riscontro, dall'altro, del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione, almeno a livello indiziario, che l'interessata sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica, atteso che siffatta valutazione non ha nulla a che vedere con la sicurezza stradale (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 14) e presuppone una valutazione complessiva della persona, sulla base di elementi circostanziati (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15 luglio 2005, n. 9717) che nel caso concreto non risultano.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza dei motivi in esame.

Ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato nei termini dianzi esposti e debba essere accolto, mentre la natura delle questioni trattate consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto del Questore della Provincia di Novara prot. Cat. X.1/2008/Div. Pol. Ant./M.P. datato 25.09.2008.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore